

QUESITO

1) IL D.Lgs. 231 prevede anche che in piccole Organizzazioni l'OdV possa essere costituito dal solo Datore di Lavoro. Quale è il limite dimensionale per una Azienda, in termini di N° di dipendenti o in termini di Fatturato per potersi avvalere di questa opzione?

2) Da un punto di vista giuridico la scelta sopra riportata è accettata? Grazie per la vostra cortese risposta

RISPOSTA

Avv. Paola Ghielmi

La previsione di cui al punto 1) del quesito, è indicata nel comma 4 dell'articolo 6 del d lgs 231/2001. Non è indicato alcun limite dimensionale né per fatturato né per numero di dipendenti.

Quanto al punto 2), si tratta di una scelta che, nonostante l'espressa previsione normativa sopra citata, può comportare criticità rilevanti; la coincidenza tra organo dirigente e OdV va a frustrare i requisiti di autonomia e indipendenza (che devono sempre sussistere nell'OdV) e si pone in contrasto con un consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non vi può essere coincidenza tra controllante e controllato.

La conseguenza è che il giudice che dovesse essere chiamato a valutare in concreto l'esonero della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 in caso di commissione di un reato presupposto, possa svolgere una valutazione negativa, ritenendo non efficace il modello organizzativo per carenza della vigilanza.

Cordiali saluti

[Avv. Paola Ghielmi](#)